

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1184**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MEDURI, D’IPPOLITO VITALE, CRINÒ,  
BEVILACQUA, GENTILE, NOCCO, VERALDI e FLORINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002**

---

Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della  
carriera dirigenziale penitenziaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi, a seguito del mancato inserimento nella legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) di disposizioni per il riconoscimento della specificità della figura del direttore penitenziario e a fronte dell'assenza di interventi volti al riconoscimento giuridico ed economico per l'attività svolta, è aumentato il senso di disagio degli appartenenti alla categoria dei direttori penitenziari.

La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», all'articolo 40 (Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria) stabiliva che al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria venisse attribuito lo stesso trattamento giuridico ed il relativo trattamento economico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

A seguito della cessazione della suddetta equiparazione (articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») - che tuttavia non riconosceva la specificità della figura del direttore penitenziario - si rende necessario il riconoscimento di una specifica carriera di livello dirigenziale, nonchè delle modalità di accesso ai posti del medesimo livello già previsti dalla vigente normativa, che non disconoscano l'attività finora prestata dai direttori.

Il presente disegno di legge prevede: 1) la creazione di una specifica carriera dirigenziale penitenziaria, da istituire mediante decreto legislativo e da disciplinare attraverso un processo negoziale fra la parte pubblica

e le organizzazioni sindacali degli appartenenti a detta carriera (al pari di quanto previsto per la carriera diplomatica e la carriera prefettizia); 2) il riconoscimento del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale carriera quale rapporto di diritto pubblico, sottratto alla disciplina contrattuale del «comparto Ministeri» e incluso, al pari di altre carriere speciali, nella riserva di legge di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 3) il temporaneo ripristino dell'equiparazione ai pari grado della Polizia di Stato fino all'entrata in vigore dello specifico ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e l'abrogazione delle inique modalità concorsuali di accesso ai già disponibili posti dirigenziali, previste dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266», posti da riservare ai soli direttori penitenziari, escludendo la creazione di fatto di livelli dirigenziali di altre categorie di operatori non previste dalla norma, con il ripristino dello scrutinio per merito comparativo.

Quanto sopra deriva della necessità di assicurare il soddisfacimento dell'esigenza della migliore efficacia dell'azione dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione alle finalità istituzionali della stessa, tese ad assicurare le primarie esigenze di prevenzione e sicurezza sociale e del trattamento socio-ria-

bilitativo delle persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale, tenuto conto della specificità professionale del personale preposto alla direzione degli Istituti penitenziari, dei Centri di servizio so-

ciali per adulti, degli ospedali psichiatrici giudiziari, nonchè degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, e della opportunità di assicurare a detto personale un'autonoma collocazione professionale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Carriera dirigenziale penitenziaria)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricomprendere il personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonchè il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

*c)* individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n.388;

*d)* previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

*e)* individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

*f)* individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

#### Art. 2.

*(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria)*

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È, altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria».

#### Art. 3.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, le pre-

visioni di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.

3. Alla copertura dei posti dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, dei posti determinati con le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo, nonché di quelli determinati con le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 22-*ter*, comma 3, e 23, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, previa ripartizione di tali posti fra le diverse categorie di personale contemplate dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Il rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria resta disciplinato ai sensi della presente legge e dei decreti legislativi da emanare in applicazione dell'articolo 1 della legge stessa. Ad esso non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

